

1117 = 7 NOV. 2003

OGGETTO : Servizio di assistenza religiosa. Approvazione schema di convenzione tra la Regione Lazio e la Diocesi di Roma.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTA la Legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002;

VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO l'art. 8 della Costituzione che sancisce che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge;

VISTO altresì, l'art. 19 della Carta Costituzionale: "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume";

VISTA la L.R. n. 2 del 06.02.03 concernente "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003";


VISTA la L.R. n. 3 del 06.02.03, concernente "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003";

VISTA la L.R. n. 29 del 11.09.03 concernente "Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003";

RAVVISATA l'opportunità di garantire il servizio di assistenza religiosa sulla base di quanto suggerito anche dal Gruppo di Presenza Cristiana operante all'interno della Regione Lazio;

TENUTO CONTO che, la Regione Lazio, per garantire il predetto servizio ha già realizzato una cappella con annessa sacrestia e locali riservati ad attività pastorali e culturali religiose;

all'unanimità



7 NOV. 2003

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

- di approvare l'allegato schema di convenzione tra la Regione Lazio e la Diocesi di Roma concernente il servizio di assistenza religiosa che sarà garantito tra l'altro dalla presenza all'interno della sede regionale di un Cappellano;
- di dare mandato al Direttore della Direzione regionale Attività della Presidenza di predisporre tutti gli atti necessari all'assunzione del relativo impegno di spesa e alle successive liquidazioni mensili dell'importo annuo previsto che graverà sul capitolo R13503.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

12 NOV. 2003



CONVENZIONE TRA LA REGIONE LAZIO E LA DIOCESI DI ROMA
PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA

TRA

La Regione Lazio, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 212, in persona del Presidente della Giunta Regionale, Onorevole Francesco Storace,

E

la Diocesi di Roma, con sede in Roma, piazza S. Giovanni in Laterano 6/a, in persona di Sua Emittenza Reverendissima il Cardinale Camillo Ruini, Vicario Generale di Sua Santità,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

La Regione Lazio e la Diocesi di Roma provvedono d'intesa al servizio di assistenza religiosa di Confessione cattolica al personale di ogni ordine e grado secondo le norme concordate nella presente Convenzione.

Art. 2

Il servizio di assistenza religiosa oggetto della Convenzione comporta l'assistenza spirituale e morale al personale, ai loro familiari e a tutti coloro che a qualsiasi titolo fanno parte delle strutture regionali, l'evangelizzazione, l'amministrazione dei sacramenti, la celebrazione delle Sante Messe e delle altre funzioni di culto cattolico secondo le norme canoniche e liturgiche.

Art. 3

La Diocesi si impegna a garantire il servizio di assistenza religiosa presso gli uffici della Regione Lazio con n. 1 Cappellano.


Spetta all'Ordinario diocesano la designazione e la rimozione dall'ufficio del Cappellano (previa intesa con il Superiore provinciale o l'Ordinario competente qualora il cappellano appartenga a un istituto religioso o ad altra diocesi), nonché la designazione dei sostituti in tutte le ipotesi di assenza o di impedimento.

La Diocesi comunica alla Regione Lazio il nominativo del sacerdote incaricato del servizio di Cappellano e la sua eventuale sostituzione.

Art. 4

L'organizzazione e l'attuazione del servizio di assistenza religiosa all'interno della Regione Lazio è concordato direttamente tra il Cappellano e il Direttore Regionale attività della Presidenza, nell'ambito della loro rispettiva autonomia, in modo che il servizio religioso si svolga nel rispetto dei ritmi di lavoro e degli orari, nell'interesse spirituale e materiale del personale.

Il Cappellano può essere coadiuvato da collaboratori (chierici, religiosi/e e laici) che sono volontari e prestano la loro opera gratuitamente.



Art. 5

Per tutto quanto riguarda il servizio di assistenza religiosa, il Cappellano dipende esclusivamente dall'Ordinario della Diocesi di Roma ed è tenuto alle leggi, ai decreti e alle disposizioni dell'Autorità ecclesiastica per tutto ciò che riguarda l'esercizio dell'Ufficio.

La Direzione della Regione Lazio può segnalare all'Ordinario diocesano eventuali comportamenti del Cappellano e dei suoi eventuali collaboratori non conformi alle norme concordate con la presente Convenzione.

Il Cappellano, nell'esercizio del suo ministero, deve rispettare la volontà e la libertà di coscienza dei dipendenti della Regione ed attenersi alle norme organizzative vigenti per il personale, ed alle eventuali disposizioni emanate, per esigenze particolari, dal Direttore Regionale attività della Presidenza.

Art. 6

Il Cappellano può organizzare in favore del personale attività pastorali e culturali di carattere religioso, oltre alle ordinarie di cui all'art. 2, dandone comunicazione al Direttore Regionale attività della Presidenza.

Art. 7

La Regione Lazio, per garantire il servizio di assistenza religiosa, mette a disposizione quanto segue:

- a) la Chiesa con sacrestia, con gli arredi ed attrezzature di pertinenza, ed un locale per uso pastorale;

inoltre provvede:

- b) alla manutenzione ordinaria e straordinaria della Chiesa;
- c) all'erogazione dei servizi essenziali per il funzionamento della Chiesa (acqua, energia elettrica, riscaldamento, telefono);
- d) al servizio di pulizia dei locali di cui alla lettera a);
- e) al servizio di mensa, secondo le modalità previste per i dipendenti, o vitto fornito secondo la consuetudine;
- f) al permesso di accesso permanente e sosta per l'auto del Cappellano presso le diverse sedi;
- g) all'uso della sala di riunioni per le attività pastorali e culturali religiose, compatibilmente con le esigenze della struttura stessa;
- h) al rimborso spese per i paramenti sacri, i libri liturgici e quanto serve (cera, ostie e vino) per il culto.


Il Cappellano è assegnatario dei locali e dei beni di cui alle lettere a).

Art. 8

Per il servizio di assistenza religiosa la Regione Lazio verserà al Cappellano la somma annua di Euro 12.400,00. Il versamento sarà effettuato dalla Regione Lazio mensilmente sulla base di attestazioni di prestato servizio presentate dal Cappellano e vistate dal Direttore Regionale attività della Presidenza.

Art. 9

La Diocesi provvede alla sostituzione del Cappellano, in caso di malattia o di impedimento temporaneo, mediante il parroco territorialmente competente o altro ministro di culto.



La Diocesi, ove l'impedimento a prestare servizio si prolungasse oltre il terzo mese, provvederà alla nomina di un altro Cappellano.

Art. 10

La presente Convenzione, redatta in triplice copia, ha la durata di un anno, con decorrenza dal 1° novembre 2003, e sarà prorogata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti mediante lettera raccomandata AR, da inviare almeno tre mesi prima della scadenza.

Letta, approvata e sottoscritta in data

per la Regione Lazio

per la Diocesi di Roma

